

Attualità

Tumulazione privilegiata

Un istituto da rinverdire

di Andrea Poggiali (*)

Introduzione

Muore un cardinale. L'intera città è in lutto: alle esequie assistono tutte le autorità locali, sotto gli occhi di una folla commossa. Il feretro, come era stato annunciato dai giornali, viene tumulato nella Cattedrale. Dopo qualche giorno ci si accorge di un piccolo errore: nessuno aveva chiesto la prevista autorizzazione. Quatta quatta l'amministrazione comunale avvia il procedimento amministrativo, che si conclude molto rapidamente con il rilascio dell'autorizzazione ex art. 105 D.P.R. 285/90 ⁽¹⁾: si tratta della cosiddetta tumulazione privilegiata.

Rimango nel vago relativamente al luogo ed al periodo in cui è avvenuta la vicenda: tutto sommato quanto è accaduto mi serve solo come spunto per parlare della tumulazione privilegiata, un'evenienza rara ma significativa. Questa pratica è stata appena lambita dall'ondata di cambiamenti che ha rivoluzionato il mondo della polizia mortuaria negli ultimi anni: i margini di miglioramento della sua disciplina sono pertanto ampi.

Partendo da una rapida rassegna della normativa vigente azzardo alcune proposte su possibili adeguamenti ai tempi moderni, per concludere con brevi cenni sulla particolare storia della città che mi ha dato il pretesto per entrare in argomento.

Le norme

Il titolo XXVI del D.P.R. 285/90, "Sepolcri privati fuori dai cimiteri", comprende gli articoli dal n. 101 al n. 105. L'art. 105 recita: "1. A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze".

La nota in G.U. all'art. 105 si limita a riprodurre il testo dell'art. 341 T.U.LL.SS., senza riportare modalità applicative od esempi delle "località differenti dal cimitero". Per avere qualche orientamento bisogna quindi rivolgersi alla circolare del Ministero della sanità n. 206 del 4.12.1970 prot. n. 400.5 ⁽²⁾, che riassume la documentazione occorrente per l'istruzione delle pratiche. Domanda in carta legale, certificato di morte e delle cause di morte, parere del sindaco del Comune dove è situato il luogo della sepoltura richiesta, parere del Medico provinciale sempre sul merito dell'istanza, parere del Medico Provinciale sulla idoneità igienico sanitaria della tomba e sulla rispondenza di questa ai requisiti prescritti dal Regolamento di polizia mortuaria, nulla osta della competente Autorità ecclesiastica (Curia Vescovile) qualora la tomba sia in luogo di culto, biografia dell'estinto corredata da ogni possibile materiale del merito per cui si richiede la tumulazione fuori del cimitero, ecc..

⁽¹⁾ Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", in S.O. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990.

⁽²⁾ Ho tratto il testo della circolare da pag. 157 de "La polizia mortuaria: commento al nuovo regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 - con legislazione complementare e rassegna di giurisprudenza", di Enzo Corrado, Patrizio Lostritto. Maggioli Editore, 1991.

Nell'elenco sopra riassunto spicca una bizzarria: il parere del Medico Provinciale sui motivi per cui accogliere o respingere la richiesta. Un organo sanitario deve esprimersi al pari del Sindaco sui meriti del defunto: la circolare è del 1970, ma offre l'immagine di una Italia arcaica, che assegna alla sanità extraospedaliera compiti da parroco di campagna.

C'è un punto della circolare sul quale richiamo la vostra attenzione: è quello che contempla il nulla osta della Curia "*qualora la tomba sia in luogo di culto*". Evidentemente l'art. 105 è da ritenersi applicabile anche ad edifici diversi dai luoghi di culto: ma quali? Entro nel campo delle ipotesi. Pensiamo al fondatore di una casa di riposo o ad un importante benefattore: sarebbe un giusto riconoscimento concedergli di restare per sempre nella struttura che hanno contribuito a creare. Probabilmente molti respingeranno istintivamente l'idea di una casa di riposo dotata di sepolcri, ma francamente non riesco ad individuare una norma contraria. Forse siamo troppo condizionati dalla considerazione che, finora, per la tumulazione privilegiata sono sempre stati utilizzati posti salma già esistenti in chiese: questo non significa che sia proibito crearne di nuovi, in chiese od in altre strutture.

Riprenderò il discorso: adesso torno a completare l'esposizione della normativa vigente, ricordando il trasferimento di competenze in materia di polizia mortuaria operato dal D.P.C.M. 26/5/2000 ⁽³⁾. L'autorizzazione ex art. 105 D.P.R. 285/90 è tra quelle che in base a tale decreto sono transitate dal Ministero della sanità alle Regioni. Il D.P.C.M. 26/5/2000 è stato esaminato in maniera approfondita sulle pagine di questa rivista, grazie anche alle circolari emanate da Sefit. La n. 4427 del 28/02/2001 ⁽⁴⁾ reca in allegato l'elenco dei documenti richiesti dal Ministero fino al 31/12/2000 per l'espletamento delle domande di autorizzazione. In merito alle pratiche di tumulazione privilegiata (che per un refuso vengono riferite all'art. 82 invece che all'art. 105) l'elenco ricalca quello della circolare del 1970, con due importanti differenze: non figura più il parere di un organo sanitario sui meriti del defunto ed è maggiormente dettagliata la documentazione di natura edilizia. Il Ministero richiede planimetrie dell'edificio con l'indicazione della tomba, pianta e sezione quotata della tomba, parere USL sull'idoneità igienico sanitaria della tomba e sulla rispondenza ai requisiti prescritti dal regolamento di polizia mortuaria, destinazione di piani regolatore della zona interessata nonché concessione o licenza edilizia se la tumulazione deve essere realizzata in case generalizie, istituti religiosi e simili. Se la tumulazione ri-

guarda edifici monumentali occorre il parere della sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali.

La mia prima osservazione è sul riferimento ai requisiti prescritti dal regolamento di polizia mortuaria: non viene precisato se è da intendersi il regolamento attuale o quello vigente alla data di costruzione della tomba. Guardando alle indicazioni che il Ministero ha fornito per la relazione tecnica ci accorgiamo che sono un misto di requisiti tratti da regolamenti diversi. Riporto integralmente le disposizioni ministeriali: "*... lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm. A meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas. La chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15, sempre intonacati nella parte esterna. È permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore a cm.3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Altezza loculo cm. 70*".

Le caratteristiche delle pareti del loculo e della chiusura derivano dall'art. 76 D.P.R. n. 803/75, mentre l'altezza del loculo è ripresa dal paragrafo 13.2 della C.M. n. 24/93 ⁽⁵⁾. Per inciso, il paragrafo 13.2 comprende anche le misure di lunghezza (m. 2,25) e larghezza (m. 0,75).

La mia seconda osservazione è sulle strutture in cui deve essere effettuata la tumulazione: case generalizie, istituti religiosi e simili. Detto che la casa generalizia (o casa madre) è la sede centrale di ogni congregazione religiosa, rimane da chiarire cosa potrebbero essere quei "simili". Adesso che la competenza autorizzativa è delle Regioni, tocca a loro esprimersi: laddove una Regione ha incaricato il Sindaco, tocca al Sindaco. Un bel pasticcio: si rischia un'eccessiva discrezionalità.

La mia ultima osservazione è che il trasferimento di competenze dal Ministero alle Regioni non comporta un automatico recepimento delle procedure ministeriali. Ciascuna Regione dovrebbe stabilire i documenti da allegare alla domanda di autorizzazione: potrebbero essere gli stessi stabiliti dal Ministero, potrebbero essere differenti, ma la cosa dovrebbe comunque essere precisata. Credo che nessuna Regione abbia coperto questo passaggio. Se esaminiamo ad esempio il modo seguito dalla mia Regione, l'Emilia Romagna, per applicare il D.P.C.M. 26.5.2000, ci accorgiamo che la principale preoccupazione è stata quella di girare il più rapidamente possibile le competenze autorizzative

⁽³⁾ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000: "*Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferirsi alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*", in G.U. 11.10.2000 n. 238.

⁽⁴⁾ Vedi "*I Servizi Funerari*" n. 3/2001.

⁽⁵⁾ Circolare 24 giugno 1993, n. 24: "*Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa*", in G.U. 8.7.1993 n. 158.

ai Sindaci⁽⁶⁾, tacendo completamente su dettagli quali planimetrie, relazioni tecniche e requisiti. Peccato, perché nell'ambito delle caratteristiche costruttive dei loculi ci sono progressi importanti. Vediamo quali.

Vecchie tradizioni, nuove regole

Il geometra Leoni (7) mi chiama nel suo ufficio: vuole mostrarmi una pubblicazione su di una chiesa costruita recentemente. La sfogliamo assieme. Gli faccio notare un aspetto: nella pianta non figurano spazi per eventuali tumulazioni privilegiate. Una cripta, un arcosolio, un semplice vano ricavato nel pavimento: niente. Per carità, sono scelte del committente: credo però che un eventuale progetto di sepolcro non avrebbe potuto essere bocciato. Se è ammessa la tumulazione in posti salma già esistenti in chiesa non c'è ragione di vietare nuovi posti salma in chiese già esistenti o nuove chiese con posti salma. Parliamo allora dei requisiti.

Per le Regioni prive di propria normativa vale l'art. 76 D.P.R. 285/90, che impone l'impermeabilità del loculo a liquidi e gas⁽⁸⁾. Ci sono però Regioni che hanno diversamente regolamentato le tumulazioni, inserendo la novità dei loculi aerati⁽⁹⁾. Questa soluzione tecnica è nata per eliminare il problema dell'inconsunto cimiteriale: tende a rimanere in secondo piano un pregio notevole, cioè il fatto che essa risolve anche l'inconveniente delle perdite dai feretri. Inconveniente fortunatamente raro, ma grave: la percolazione di liquami cadaverici in conseguenza dell'erosione della cassa di zinco impregna il cemento e rende necessario un lungo periodo per ridurre l'impatto olfattivo. L'installazione di loculi aerati nella cripta di un edificio annullerebbe i rischi sempre possibili con i loculi stagni, grazie all'installazione della vaschetta di contenimento.

Le sepolture furono allontanate dalle chiese per fondati motivi igienico sanitari. In un'epoca nella quale prende piede il ricorso alla cremazione e successivo conferimento delle ceneri a domicilio, i cimiteri vedo-

no minacciata la loro funzione di custodi della memoria comunitaria: una funzione che le chiese, grazie alle soluzioni ora disponibili, potrebbero tornare a conservare almeno parzialmente. Specialmente in certe comunità, come quella che mi ha fornito lo spunto per l'articolo.

La Madonna del Fuoco

Forse sono stato troppo vago a proposito della città in cui è stato tumulato il cardinale. È un feudo cattolico (intendendo con tale espressione una località in cui il cattolicesimo ha radici profonde): lo è dal 1567, anno che vide piombare su di essa la Santa Inquisizione. Caliamoci nell'epoca. Siamo in piena eresia luterana: Pio V ha ricevuto allarmate segnalazioni sul dilagare della riforma protestante in Romagna. La strada per intervenire gli viene mostrata da un segno divino. Nella città di ... (continuo a tacere il nome) scoppia un incendio in una casa: si salva per miracolo il dipinto di una Madonna con bambino. È il miracolo della Madonna del Fuoco. Il messaggio appare chiaro: l'eresia va combattuta con il fuoco. Su quindicimila abitanti, centocinquanta vengono perseguitati: nove vanno al rogo, quaranta sono venduti a Venezia per essere messi al remo sulle galere della Serenissima, gli altri finiscono murati vivi, incarcerati, chiusi in monasteri. Ignoto il numero dei fortunati che riescono a riparare all'estero. L'epurazione colpisce maggiormente gli antichi casati e le elevate cariche cittadine. Il Papa vorrebbe addirittura radere al suolo la città e ricostruirla: ne viene dissuaso dagli stessi che hanno condotto la repressione. Il miracolo della Madonna del Fuoco, dapprima utilizzato per giustificare misure draconiane, viene successivamente interpretato quale prova di un interessamento divino che suggerisce clemenza, non appena estirpata la mala pianta dell'eresia. Da allora questo centro romagnolo si è distinto per la sua devozione e per avere dato i natali a numerosi cardinali: è così spiegabile l'esigenza periodica di tumulazioni privilegiate. Arriverà il momento in cui gli spazi disponibili saranno saturati: chissà se proprio qui vedremo finalmente l'istituto della tumulazione privilegiata ravvivato dal soffio della modernità.

⁽⁶⁾ Regione Emilia Romagna, Assessorato alla Sanità, Circolare n. 8 prot. n. 17227/SAS del 24 aprile 2001: "Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria". La circolare fu seguita dalla nota prot. n. ASS/PRC/02/25448 del 7 giugno 2002 "Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria. Competenze delegabili dal Sindaco ai dirigenti".

⁽⁷⁾ Il geometra Urbano Leoni segue le pratiche edilizie per il mio Servizio: con lui ho pubblicato diversi articoli su questa rivista.

⁽⁸⁾ Come giustamente puntualizza Giorgio Disarò nell'articolo "Le nuove norme per le costruzioni cimiteriali" (v. Antigone n. 1/1991), il materiale prevalente per la costruzione dei loculi è il calcestruzzo, che di sua natura è raramente impermeabile ai liquidi e quasi mai ai gas. Dello stesso autore vedi anche "Progettare e costruire loculi di qualità", in Nuova Antigone n. 1/1998.

⁽⁹⁾ La migliore disciplina che ho visto sui loculi aerati è quella in allegato 2 al Regolamento Regione Lombardia 9.11.2004, n. 6, "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali", in suppl. ord. del BUR 12.11.04, n. 46. Il testo è pubblicato anche su "I Servizi Funerari" n. 1/2005.

(*) Dirigente medico I livello AUSL Ravenna